

Pubblicato il 15/04/2021

**N. 00077/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00189/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto dalla Cosmopol Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, PEC gianluigi.pellegrino@pec.it, e Arturo Testa, PEC avv.testa@pec.giuffre.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

*contro*

Direzione regionale della Basilicata dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (d'ora in INPS di Potenza), in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti Vito Dinoia, PEC dinoia@postacert.inps.gov.it, e Filomena Camardese, PEC avv.filomena.camardese@postacert.inps.gov.it, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 263 presso l'Ufficio Legale dell'Ente;

*nei confronti*

-Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria dell'ATI con le mandanti

Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l., classificatasi al 2° posto nella procedura aperta, indetta dall'INPS di Potenza con Determinazione n. 108 del 17.7.2020, per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale della Basilicata dell'INPS per la durata di 48 mesi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Passaro, PEC a.passaro@milano.pecavvocati.it, e Luca Di Mase, PEC avvdimaseluca@pec.giuffre.it, con domicilio eletto presso il secondo in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;

-Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

-Istituto di Vigilanza Vultur Security S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

della Determinazione n. 44 del 22.2.2021, con la quale il Direttore regionale dell'INPS di Potenza ha escluso, ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5, lett. c), c-bis) e f-bis), D.Lg.vo n. 50/2016, la Cosmopol Basilicata S.r.l. dalla procedura aperta, indetta dall'INPS di Potenza con Determinazione n. 108 del 17.7.2020, per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale della Basilicata dell'INPS per la durata di 48 mesi, con conseguenti incameramento della cauzione provvisoria di € 13.114,75 e segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.L.gvo n. 50/2016, e pertanto ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della predetta gara in favore della Cosmopol Basilicata S.r.l., classificatasi al 1° posto, emanato con la precedente Determinazione n. 35 del 3.2.2021 e contestualmente aggiudicato il suddetto appalto in favore dell'ATI Soc. Coop. Città di Potenza(mandataria)-Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l.(mandanti); nonché per la declaratoria

dell'inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato tra l'INPS di Potenza e l'ATI con mandataria l'Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza, e di subentro nel contratto da parte della Cosmopol Basilicata S.r.l.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'INPS di Potenza e dell'Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell'art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella l. n. 21/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver sentito gli avv.ti Alfredo Passaro e Luca Di Mase, considerati presenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.L. n. 28/2020 conv. nella L. n. 70/2020;

Considerato che la censura, relativa alla violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016, merita una più attenta valutazione nella sede più appropriata dell'Udienza Pubblica di trattazione nel merito, e tenuto pure conto della circostanza che l'ATI, seconda classificata, con la memoria del 13.4.2021 ha preannunciato la proposizione del ricorso incidentale, deve ritenersi che, allo stato, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 119, co. 4, cod. proc. amm. della estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari in materia di appalti;

Atteso che, peraltro, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare e fissa l'Udienza Pubblica del 9.6.2021.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2021 con l'intervento in collegamento da remoto dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Pasquale Mastrantuono**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**